

Nuovo stop al calcolo dell'anzianità di servizio

La Corte di giustizia Ue è tornata nuovamente a occuparsi della compatibilità della normativa italiana con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato per il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Lecce, nell'ambito di un procedimento nel quale un docente lamentava il meccanismo di calcolo dell'anzianità di servizio pre ruolo.

In Italia il sistema di calcolo dell'anzianità di servizio dei docenti prevede la valutazione per intero dei primi quattro anni e per i soli due terzi ai fini giuridici ed economici per gli anni successivi. Inoltre, se per un dato anno scolastico il servizio prestato non è stato almeno di 180 giorni o non si è protratto dal 1° febbraio fino alla fine degli scrutini finale, esso non viene valutato. Il rimanente terzo sarebbe recuperato, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, al compimento del 16esimo anno di servizio per i docenti laureati delle superiori, del 18esimo anno per gli insegnanti laureati di infanzia, primaria e medie e per quelli diplomati delle secondarie di secondo grado. In forza di quest'ultimo meccanismo, sarebbe quindi possibile recuperare, ai fini economici, la parte di servizio che non è computata al momento dell'immissione in ruolo.

Nonostante tale meccanismo di recupero del servizio inizialmente non valutato, il Tribunale di Lecce ha sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, dubitando della compatibilità del sistema di computo dei servizi con i principi comunitari di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Con sentenza del 17 ottobre, la Corte di giustizia ha condiviso la prospettazione del Tribunale di Lecce, ravvisando una applicazione sia futura che incerta ed evidenziando che – anche qualora tale meccanismo sia applicato – i suoi effetti hanno comunque una portata limitata, visto che il recupero del servizio avviene ai soli fini economici. Quindi, secondo la Cgue, il meccanismo che limita ai due terzi il computo del servizio pre-ruolo prestato oltre i quattro anni, si pone in contrasto con l'Accordo quadro anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo viene recuperato ai soli fini economici.

—Dino Caudullo